

Comitato Regionale Sicilia

Recapito postale:

Via Giovanni Evangelista Di Blasi, 102/A - 90135 Palermo (PA)

Recapito sede:

Via San Domenico Savio, 4 - 90135 Palermo (PA) c/o PGS Villaura

Corte di Appello Sportiva Sezione Territoriale

Tel. +39 345054

cortesportiva@sicilia.fip.it

www.fip.it/sicilia

COMUNICATO UFFICIALE N. 617 DEL 24/03/2023

CORTE D'APPELLO SPORTIVA

PROVVEDIMENTO N. 8 STAGIONE 2022/2023

Reclamo ex art. 96 R.G. della Società MASTRIA SPORT ACADEMY/BASKET ACADEMY CATANZARO avverso il provvedimento del G.S.T. in C.U. n. 538 del 13/03/2023, Giudice sportivo regionale n. 350, serie C GOLD n. 23, gara n. 148 del 12/03/2023, campionato "C Gold", tra ASD ORSA BASKET BARCELONA e MASTRIA SPORT ACADEMY.

LA CORTE D'APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA

Presenti i signori componenti:

dott. Sergio Lari (Presidente, avv. Alessandra Vella, avv. Marcello Avellone

LETTO

Il reclamo, il referto e il rapporto arbitrale.

RITENUTO

La società reclamante ha impugnato il provvedimento del GST sulla base di due motivi:

- 1) Contraddittorietà della decisione assunta sulla scorta della descrizione e della qualificazione giuridica del fatto fornita dagli arbitri;
- 2) Derubricazione della condotta nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 33/1-1 R.G. (comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri) comportante la sanzione della deplorazione.

Entrambi i profili non sono meritevoli di accoglimento.

Sotto il primo profilo è di tutta evidenza che agli arbitri spetta unicamente fornire la descrizione dei fatti accaduti, mentre la qualificazione giuridica del fatto è attività propria del GST. Ne consegue che nessun rilievo può essere attribuito all'utilizzo da parte degli arbitri, per la descrizione dei fatti che hanno portato all'irrogazione delle sanzioni ai tesserati, di uno spazio del rapporto arbitrale in ipotesi non del tutto pertinente.

Sotto il secondo profilo ritiene la Corte che, al di là della connotazione della parola "cazzo" come offensiva o, semplicemente, irrispettosa, non possono essere disattesi tutti gli ulteriori elementi che traspaiono dal rapporto arbitrale (id est il gesto di applaudire l'arbitro e le ulteriori frasi proferite) i quali, complessivamente considerati, inducono a ritenere che l'interpretazione della fattispecie fornita dal GST, come comportamento offensivo, è corretta.

PQM

Rigetta il reclamo ex art. 96 R.G. della Società MASTRIA SPORT ACADEMY/BASKET ACADEMY CATANZARO avverso le sanzioni irrogate nel provvedimento del G.S.T. in C.U. n. 538 del 13/03/2023, Giudice sportivo regionale n. 350, serie C GOLD n. 23, gara n. 148 del 12/03/2023, campionato "C Gold", tra ASD ORSA BASKET BARCELONA e MASTRIA SPORT ACADEMY.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Così è deciso il 24/03/2023